



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

...

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32. del 27/04/2021.....

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - La struttura di controllo
- Art. 4 - Tipologie di controllo
- Art. 5 - Controllo societario
- Art. 6 - Controllo finanziario, economico e patrimoniale
- Art. 7 - Controllo di gestione
- Art. 8 - Controllo sulla qualità dei servizi
- Art. 9 - Servizi *in house* e controllo analogo
- Art. 10 - Comitato per il controllo analogo
- Art. 11 - Disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione
- Art. 12 - Responsabilità degli Organi amministrativi e di controllo delle società partecipate
- Art. 13 - Ruolo e funzioni dei rappresentanti del Comune nelle Società partecipate
- Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del controllo da parte del comune di Novi Ligure nei confronti dei soggetti partecipati, siano essi costituiti in forma societaria ovvero nelle altre forme espressamente previste dalla normativa vigente.
2. Gli organismi di cui al comma precedente sono sottoposti alle norme sulle società contenute nel Codice Civile e alle norme generali di diritto privato, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP).
3. Con il presente regolamento il comune di Novi Ligure intende dare piena attuazione all'art. 147-*quater* del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" (di seguito TUEL), che sancisce l'obbligo per l'Ente Locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società non quotate partecipate, direttamente o indirettamente, dall'Ente stesso.
4. In particolare il controllo sulle Società partecipate non quotate è esercitato dal Comune al fine di:
 - a) garantire il principio di sana gestione attraverso gli strumenti di cui l'Ente dispone in qualità di socio;
 - b) riscontrare il corretto perseguimento degli indirizzi definiti e dei conseguenti obiettivi assegnati, da attuarsi attraverso un idoneo sistema informativo;
 - c) implementare e disciplinare un virtuoso, fruttuoso e continuativo sistema di rapporti tra l'Ente e le singole società;
 - d) assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni previste dal TUSP.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione effettua annualmente una ricognizione delle proprie partecipazioni e attraverso apposito atto di Giunta che nel dettaglio:
 - a) individua l'elenco delle proprie partecipazioni societarie di primo e di secondo livello;
 - b) definisce l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo Comune di Novi Ligure;
 - c) approva l'elenco dei soggetti rientranti nell'area di consolidamento, funzionale agli adempimenti in materia di bilancio consolidato.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le società nelle quali il comune di Novi Ligure detiene:
 - a) una partecipazione di controllo, individuata ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e dell'art. 2 lett. b) ed m) del TUSP, sia essa di primo o di secondo livello;
 - b) una partecipazione rilevante, pari almeno al 20% del capitale sociale, sia essa di primo o di secondo livello, di maggioranza relativa o comunque tale da consentire l'esercizio di un'influenza dominante sulle decisioni in merito agli indirizzi gestionali della società stessa.
3. Per le società di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo l'Ente può promuovere l'esercizio coordinato della funzione di controllo, mentre per le società di cui al comma 2 lett. b) l'attività di controllo deve essere esercitata d'intesa e in collaborazione con gli altri soci pubblici in modo da evitare sovrapposizioni o situazioni confliggenti.

4. Le Società partecipate di cui al comma 2 del presente articolo uniformano i loro statuti, i regolamenti interni, le procedure e le attività gestionali alle disposizioni di cui al presente regolamento, mentre nelle Società partecipate di secondo livello tali disposizioni vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società partecipate di primo livello.

5. Le disposizioni si applicano altresì alle società affidatarie dirette di servizi secondo il modulo "in house providing" che abbiano come oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4 comma 4 del TUSP; per tali società, che operano in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del suddetto Decreto, l'Amministrazione imposta ed organizza le misure e gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo a quello previsto per i servizi gestiti direttamente, in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

6. Per i restanti organismi partecipati il presente regolamento costituisce un compendio di principi di comportamento a cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione ne presuppone la condivisione da parte degli altri soggetti pubblici, ferme restando le disposizioni ed i vincoli dell'art. 147 *quater* del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 3

La struttura di controllo

1. La struttura di controllo è articolata su due livelli: strategico/amministrativo e gestionale/operativo.

2. Con atto della Giunta Comunale è istituito il Comitato per la Governance, composto da tre persone, individuate nelle figure del Sindaco, dell'Assessore competente e del Segretario Generale; tale organismo si colloca al vertice della struttura di controllo e ne costituisce il livello strategico/amministrativo, quale anello di congiunzione tra il Consiglio Comunale, la Giunta stessa e i soggetti partecipati.

3. Il Comitato di cui al comma precedente è integrato all'occorrenza da altri Amministratori o Dirigenti ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dall'Unità Gestionale di controllo società partecipate, di regola collocata funzionalmente in staff al Segretario Generale, che costituisce il livello gestionale/operativo della Struttura di controllo. Per meglio esercitare la sua funzione di anello di congiunzione di cui al precedente comma, e pur nel rispetto della distinzione dei ruoli assegnati ai diversi organi di governo nonché di quella tra funzioni "politiche" e funzioni di gestione amministrativa (distinzioni entrambe rilevanti ai fini della definizione della forma di governo locale definita dalla legge), alle riunioni del Comitato sono invitati due rappresentanti del Consiglio comunale, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, individuati dal Consiglio Comunale stesso.

4. Il Comitato è convocato dal Sindaco e si riunisce di regola con frequenza trimestrale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre di ogni anno, o più in generale ogniqualevolta il timing dell'attività programmatica e ricognitoria dell'Ente lo richieda. Il Funzionario Responsabile dell'Unità Operativa controllo società partecipate ha funzioni di segretario verbalizzante. Il verbale viene portato all'attenzione della Giunta Comunale dall'Assessore competente sotto forma di comunicazione.

5. In fase previsionale la struttura di controllo svolge compiti di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, funzionali al coordinamento e all'integrazione con la Programmazione strategica, operativa e finanziaria del Comune; a tal fine il Comitato per la Governance elabora e approva la proposta di indirizzi programmatici e di obiettivi gestionali per il successivo inserimento, da parte

dell'Unità Gestionale di controllo società partecipate, nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

6. In fase di controllo il Comitato per la Governance esamina le informazioni sull'andamento delle società e sui servizi erogati contenute nella reportistica raccolta nel corso dell'anno di riferimento dall'Unità di cui sopra, analizza il grado di attuazione degli obiettivi gestionali, evidenzia le eventuali criticità emerse e analizza, ove si renda necessario, gli scostamenti registrati scomponendone le cause e propone all'Amministrazione le conseguenti azioni correttive ritenute opportune.

Art. 4 Tipologie di controllo

1. Il controllo sulle società partecipate trova attuazione nell'adozione di un idoneo sistema informativo al servizio della rilevazione e dell'analisi dei diversi aspetti che caratterizzano il complesso sistema di rapporti fra soggetto controllante (socio) e soggetto controllato (società).

2. Il controllo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti forme:

- a) controllo societario;
- b) controllo finanziario, economico e patrimoniale;
- c) controllo di gestione;
- d) controllo della qualità dei servizi erogati.

Art. 5 Controllo societario

1. Il controllo societario inteso ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e dell'art. 2 lett. b) ed m) del TUSP si esplica:

- a) nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 11 del TUSP;
- b) nella costante verifica dei requisiti riferiti all'oggetto sociale in accordo con l'art. 4 del TUSP;
- c) nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario e in accordo con le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del TUSP;
- d) nella definizione dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- e) nell'esercizio dei poteri di nomina degli Amministratori e di rappresentanza dell'Ente in seno agli Organi societari;
- f) nella verifica degli assetti organizzativi.

2. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo sulle attività delle società partecipate, adotta deliberazioni sulle materie allo stesso demandate dal TUEL.

3. Il Sindaco, o l'Assessore all'uopo delegato, in qualità di legale rappresentante del Comune, partecipa all'assemblea delle Società partecipate di primo livello ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza sull'argomento all'ordine del giorno.

4. La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco ogniqualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le Società partecipate.

5. L'organo di revisione economico-finanziaria, in collaborazione con il Dirigente dei Servizi Finanziari e in accordo con le modalità definite dal regolamento di contabilità, vigila sull'attività di indirizzo in relazione ai riflessi finanziari sul Bilancio dell'Ente.

Art. 6

Controllo finanziario, economico e patrimoniale

1. Il controllo finanziario, economico e patrimoniale si sviluppa, con particolare riferimento alle società controllate dall'Ente ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) del presente Regolamento, in tre fasi di monitoraggio:

- *preventivo* (di cui ai successivi commi 3 e 4), orientato all'analisi del budget;
- *concomitante* (di cui ai successivi commi 5-6-7-8-9), attraverso report periodici sullo stato di attuazione del budget;
- *successivo* (di cui ai successivi commi 10-11-12-13-14), attraverso l'analisi del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, ove presente, e di ogni documento di rendicontazione ritenuto utile.

2. Il Comitato per la Governance, supportato dall'Unità Gestionale di controllo società partecipate, esercita il controllo nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e riferisce alla Giunta comunale al fine di assicurare il coordinamento dell'attività programmatoria delle società partecipate con quella dell'Ente.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la società, in tempo utile per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione dell'Ente, presenta i seguenti documenti programmatici, ognuno accompagnato da una relazione esplicativa da parte dell'organo amministrativo:

- budget economico e finanziario
- piano degli investimenti
- dinamica assunzioni/acquiescenza personale

4. Gli schemi di cui al comma precedente esprimono le linee di sviluppo della Società complete dei relativi valori target finanziari ed economico-patrimoniali nel rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e rispondono al duplice requisito di saper trasporre le linee di indirizzo definite dal Consiglio Comunale, garantendo al tempo stesso un agevole recepimento dei dati nei documenti di programmazione dell'Ente.

5. Il controllo concomitante garantisce un flusso di dati contabili ed extracontabili espressivi dell'andamento della gestione della Società partecipata nel corso dell'esercizio di riferimento.

6. L'organo amministrativo della società provvede a predisporre nel corso dell'esercizio almeno una relazione intermedia (report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre dell'esercizio, da trasmettere all'Ente entro il 15 luglio.

7. Il report di cui al comma precedente contiene il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dell'art. 2423 ter Codice Civile, accompagnati da una relazione dell'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento. La relazione è certificata dal Collegio Sindacale e/o, dall'organo di revisione, ove presenti.

8. Il report di cui al comma 7 deve contenere un'apposita sezione dedicata ai rapporti finanziari tra la Società e l'Ente finalizzata a garantire una fotografia aggiornata della situazione debitoria e creditoria reciproca tra l'Ente e il soggetto partecipato.

9. La Struttura di controllo procede all'analisi dei dati avvalendosi del supporto del Responsabile del servizio Finanziario e redige una breve relazione contenente gli aspetti più significativi e le eventuali criticità riscontrate nell'espletamento delle attività di controllo. Il documento viene validato dall'Organo di revisione dell'Ente e portato all'attenzione della Giunta Comunale sotto forma di comunicazione.

10. Il controllo successivo prevede la raccolta e l'analisi dei documenti di legge che la Società predispone ai fini della redazione del bilancio ai sensi della normativa vigente in materia, unitamente a tutti gli schemi utili ad esprimere nel loro complesso i risultati che la società ha conseguito rispetto ai relativi valori target finanziari ed economico-patrimoniali programmati a inizio esercizio e monitorati in corso d'anno, garantendo l'agevole recepimento dei dati nei documenti di rendicontazione dell'Ente.

11. Entro il 31 gennaio l'organo amministrativo della società provvede a predisporre uno schema che consenta di definire i rapporti di debito e credito tra la società e l'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di garantire una rapida chiusura della fase di conciliazione, propedeutica alla redazione del bilancio.

12. In tempo utile per l'attività di rendicontazione dell'Ente l'organo amministrativo della società predispone e trasmette all'Ente per l'esame preliminare da parte della Giunta, coadiuvata dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di revisione, un pre-consuntivo contenente il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dell'art. 2423 ter Codice Civile, accompagnati da una relazione sull'andamento della gestione che contenga un'apposita sezione dedicata alla situazione definitiva dei rapporti di debito e credito reciproci tra l'Ente e il soggetto partecipato con riferimento all'esercizio chiuso.

13. Entro venti giorni dalla data prevista per la convocazione dell'assemblea, da prevedersi di norma in accordo con le tempistiche previste dall'Ente per l'approvazione del rendiconto, l'Organo amministrativo della Società trasmette la documentazione di bilancio in versione definitiva per la presentazione in Consiglio Comunale. La documentazione è accompagnata da una relazione congiunta della Struttura di controllo, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione.

14. Entro il 31 luglio di ogni anno l'organo amministrativo della società predispone e trasmette all'Ente, secondo le direttive impartite dallo stesso, la documentazione di bilancio e tutte le informazioni integrative necessarie alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 7

Controllo di gestione

1. La gestione delle società partecipate si ispira a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine le società si dotano di appositi strumenti regolatori disciplinanti le seguenti materie:

- a) modalità di acquisizione servizi, forniture, lavori nel rispetto della normativa vigente;
- b) gestione del personale (art. 19 TUSP) e affidamento di incarichi professionali;
- c) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e servizi.

2. L'Ente esercita il controllo sulla gestione delle società partecipate in accordo con quanto previsto dal TUSP coordinando le azioni con l'attività di controllo di cui all'Art. 6. del presente Regolamento.

3. Con particolare riguardo alle materie di cui al comma 1 del presente articolo l'Ente procede altresì alle verifiche legate all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui all'art. 11.

4. Sulla base degli indirizzi strategici e gestionali definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), le Società predispongono e approvano il Piano Operativo Aziendale (POA) entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune relativi allo stesso esercizio.

5. Il Piano Operativo Aziendale è il documento che recepisce e declina gli indirizzi strategici e gestionali del DUP dell'Ente in obiettivi operativi, assegnati ai dirigenti aziendali, ed individuati attraverso l'elaborazione di un adeguato set di indicatori di risultato che esprimano i diversi aspetti della gestione in termini di:

- a) efficacia;
- b) efficienza;
- c) economicità;
- d) redditività;
- e) qualità dei servizi affidati;
- f) soddisfazione degli utenti.

6. L'organo amministrativo della società monitora in corso d'anno l'andamento della gestione in tutti i suoi aspetti e predispone una reportistica allineata alle tempistiche previste all'art. 6 comma 7 del presente Regolamento, che evidenzia il livello di attuazione degli obiettivi programmati attraverso la corretta e puntuale misurazione dei rispettivi indicatori, l'analisi degli eventuali scostamenti registrati e gli interventi correttivi adottati.

7. Il costante presidio da parte delle Società degli aspetti della gestione attraverso la puntuale misurazione degli indicatori definiti nel POA costituisce il cruscotto dell'attività delle Società quale strumento efficace ed indispensabile per le finalità di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del TUSP.

8. La relazione sul governo societario delle Società sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento contiene il programma di valutazione di rischio aziendale e rendiconta in merito all'eventuale individuazione di indicatori di crisi aziendale durante la gestione.

9. Per le finalità di controllo sull'affidamento di servizi secondo il modello *in house providing* è prevista un'apposita struttura denominata Comitato per il Controllo analogo, la cui attività è disciplinata da uno specifico regolamento, cui si fa rinvio.

Art. 8

Controllo sulla qualità dei servizi

1. Il controllo da parte dell'Ente sulla qualità dei servizi erogati dalle società partecipate alla collettività di riferimento riveste un ruolo fondamentale nella corretta definizione ed attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione stessa. Esso si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- a) *preventiva*, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi, dei documenti programmatici dell'Ente e della Società;
- b) *concomitante*, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nel DUP;
- c) *successiva*, attraverso la misurazione e l'analisi degli indicatori quali/quantitativi espressione del livello di servizio erogato sia in termini di rispondenza agli standard di qualità previsti nella carta dei servizi sia in termini di soddisfazione del cittadino/utente.

2. Il Consiglio Comunale approva lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra il Comune e le società partecipate, che dovrà obbligatoriamente contenere:

a) la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la Società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini di rilevazione e misurazione;

b) le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il servizio.

3. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino/utente al processo di erogazione del servizio.

4. La carta dei servizi, predisposta a cura della società partecipata nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio e della normativa di riferimento, è approvata dal competente Organo societario e trasmessa al Comune per la necessaria presa d'atto da parte della Struttura di controllo, che potrà motivatamente richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni.

5. Le società partecipate producono, con cadenza concordata con la Struttura di controllo e, comunque, almeno una volta all'anno, un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza (analisi di Customer Satisfaction) proponendo le eventuali conseguenti revisioni degli standard quali quantitativi di servizio garantiti.

Art. 9

Servizi *in house* e controllo analogo

1. I controlli posti in essere dall'Amministrazione in attuazione del presente articolo e in accordo con le disposizioni di cui all'art. 16 del TUSP costituiscono misure e strumenti per l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società partecipate affidatarie dirette secondo il modulo *in house providing*.

2. Lo statuto delle Società a totale capitale pubblico che abbiano ricevuto dal comune di Novi Ligure o dagli altri Enti soci l'affidamento diretto di servizi di interesse generale, di servizi pubblici locali o di servizi strumentali all'azione pubblica prevede la costituzione e la regolamentazione di un apposito organismo interno che favorisca e agevoli l'esercizio delle funzioni di "controllo analogo" da parte dell'Ente nei confronti della gestione *in house providing*.

3. In relazione al modello di affidamento *in house providing* nei confronti delle società a partecipazione interamente pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, l'Amministrazione si rapporta in via prioritaria con il Comitato per il controllo analogo o ad altri comitati di indirizzo strategico equivalenti, ove costituiti, con funzione di coordinamento tra i soci pubblici.

4. L'ente struttura un sistema di raccordo e coordinamento tra i soci pubblici almeno con i seguenti elementi:

a) specifiche disposizioni nello statuto societario volte a regolare l'esercizio del controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche aventi la qualifica di socio;

b) specifiche regole, definite nello statuto societario, volte a disciplinare il trasferimento di quote solo tra soci pubblici, senza alcuna possibilità di apertura a soggetti terzi privati;

- c) specifiche clausole, definite negli eventuali patti parasociali, disciplinanti le forme di esercizio, anche con decisioni congiunte, del controllo sulle decisioni strategiche della società;
- d) specifiche clausole, definite nell'eventuale convenzione per la gestione associata del servizio affidato, disciplinanti i sistemi di regolazione dei rapporti tra le Amministrazioni pubbliche qualificabili come soci e la società affidataria, anche in forma di organismi collegiali;
- e) specifiche clausole, definite nei contratti di servizio, regolanti adeguati sistemi di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato.

5. Qualora al capitale sociale della società affidataria di un servizio secondo il modulo *in house providing* partecipino, anche con quote ridotte, più amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione promuove accordi o patti parasociali che regolino le modalità di formazione congiunta delle decisioni e i processi di nomina condivisa dei propri rappresentanti negli organi esecutivi della società stessa.

Art. 10

Comitato per il controllo analogo

1. Il Comitato per il controllo analogo o altro comitato di indirizzo strategico equivalente, ove costituito:
 - a) concorre alla programmazione economica - finanziaria della società e alla definizione dei relativi obiettivi gestionali, disponendo di poteri di indirizzo e controllo tali da creare la necessaria identificazione tra l'ente socio e la società;
 - b) può richiedere in qualunque momento, per la disamina di questioni specifiche, la convocazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione della società.
2. Il Comitato esercita l'attività di controllo di cui al presente Regolamento in sinergia con la Struttura di controllo dell'Ente.
3. Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio al relativo regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 11

Disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione

1. Le società partecipate adempiono alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente, pubblicando sul proprio sito web ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena fruibilità e assicurandone il diritto all'accesso di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
2. Gli Organi amministrativi sono tenuti a trasmettere al Comune, o in alternativa a rendere disponibili sul proprio sito web, i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i..
3. L'Ente vigila affinché le Società partecipate aggiornino i contenuti dei propri siti invitando periodicamente alla verifica delle informazioni pubblicate e sollecitando, ove necessario, ogni puntuale aggiornamento.
4. L'Organo amministrativo della Società partecipata nomina tra il proprio personale il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e ne dà tempestiva

comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente.

5. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza redige annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); il documento è approvato entro i termini di legge dall'Organo amministrativo della Società, pubblicato sul proprio sito web e trasmesso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente.

6. La figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza assicura il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in materia, vigila sull'attuazione del piano, formula le proposte di aggiornamento allo stesso e redige i rapporti sui risultati ottenuti, evidenziando eventuali criticità emerse nell'adozione delle misure ivi contenute e le conseguenti azioni intraprese; in senso generale intraprende ogni azione utile a favorire l'implementazione di buone prassi.

7. Le società partecipate adempiono agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. unitamente alla determinazioni dell'ANAC.

8. Per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può essere integrato nel modello organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

9. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia e alle linee guida ANAC.

Art. 12

Responsabilità degli Organi amministrativi e di controllo delle società partecipate

1. La gestione della società spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

2. Qualora l'attività di controllo evidenzi che gli Amministratori delle società partecipate non abbiano rispettato o non stiano rispettando la programmazione approvata ovvero non abbiano eseguito o non stiano eseguendo gli atti gestori in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea nelle materie di propria competenza, l'Ente può richiedere l'immediata convocazione dell'Organo assembleare affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

3. Il mancato rispetto della programmazione di cui al comma precedente e/o delle deliberazioni assembleari può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori, fatta salva la produzione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 13

Ruolo e funzioni dei rappresentanti del Comune nelle Società partecipate

1. I soggetti nominati o designati dall'Ente presso gli Organi di governo delle società partecipate rivestono un ruolo di raccordo tra gli organi societari e gli organi di indirizzo e di governo dell'Ente.

2. In virtù di tale posizione tali soggetti sono pertanto tenuti allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) trasmettere al Servizio/Ufficio Partecipazioni l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie e i verbali delle sedute già svolte;
- b) intervenire, in determinate casistiche, alle sedute del Comitato per la Governance, producendo la documentazione necessaria all'audizione;
- c) fornire al Comitato per la Governance tempestiva informazione in merito a qualsiasi elemento di criticità potenzialmente ostativo al perseguimento degli obiettivi programmatici definiti e assegnati dall'Ente, dettagliando gli stessi rispetto al Budget approvato dall'assemblea e prevedendo gli opportuni interventi correttivi all'azione e/o alla programmazione stessa;
- d) presentare al Comitato per la Governance una relazione informativa annuale sullo stato della società e sull'attività svolta.

3. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle società partecipate si attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, di avere preso visione del presente Regolamento e di condividerne le previsioni, in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, l'Ente intende perseguire.

Art. 14 **Entrata in vigore**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della relativa Delibera consiliare di approvazione.
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le Società partecipate dall'Ente provvedono ad adeguare opportunamente gli statuti societari, i contratti di servizio, le convenzioni e i contratti regolanti la propria attività.